
REGOLAMENTO CIMITERO

REGOLAMENTO CIMITERO DI SEMENTINA

Capitolo I - L'amministrazione e l'organizzazione

Base legale

Art. 1

L'art. 40 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e le norme generali (capitolo 6) della raccolta delle leggi concernente la sanità, assistenza sanitaria e intervento sociale.

Oggetto

Art. 2

Il presente atto legislativo ha per oggetto la determinazione delle misure intese a regolamentare l'utilizzazione, la manutenzione, l'ordine, la sorveglianza, le tariffe e il disciplinamento della polizia funeraria del cimitero di Sementina. Sono riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali.

Competenze

Art. 3

Il cimitero comunale è posto sotto la sorveglianza del Municipio e dei suoi organi attraverso i quali vigila per la buona manutenzione, l'ordine e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tema di polizia funeraria.

Delega

Art. 4

Il Municipio ha facoltà di delegare, alle proprie maestranze, ad un custode o a terzi la sorveglianza, la manutenzione, le opere da affossatore, opere di miglora, incarichi amministrativi, apertura e chiusura cancelli, e può disporre l'attribuzione di mandati speciali nel rispetto dei requisiti di legge.

Registro inumazioni

Art. 5

La Cancelleria comunale tiene il registro delle sepolture, il piano di sepoltura e lo scadenzario. La Cancelleria comunale dispone per l'incasso delle tasse.

Capitolo II - La suddivisione del cimitero e le varie concessioni

Suddivisione del cimitero

Art. 6

Il cimitero è suddiviso in:

- campi comuni per sepolture di persone adulte;

- campi comuni per sepolture di bambini fino a 12 anni;
- loculi per urne cinerarie singoli o doppi;
- loculi per urne cinerarie di famiglia;
- campi per sepolture singole a tempo determinato (esistenti e non più concessi);
- campi per sepolture doppie a tempo determinato (esistenti e non più concessi);
- tombe di famiglia con sottostruttura in cemento;
- ossario comunale.

Tempistica concessioni

Art. 7

Campo comune per sepolture di persone adulte: 20 anni.

Capo comune per sepolture di bambini: 30 anni.

Loculi per urne cinerarie singoli o doppi: 20 anni rinnovabili una sola volta per ulteriori 20 anni.

Loculi per urne cinerarie di famiglia: 30 anni rinnovabili una sola volta per ulteriori 20 anni.

Tombe di famiglia con sottostruttura in cemento: 50 anni rinnovabili una sola volta per ulteriori 40 anni.

Ossario comunale: senza scadenza.

Campi per sepolture comuni di persone adulte

Art. 8

Per le sepolture in campo comune, le inumazioni hanno luogo in base all'attribuzione stabilita dal Municipio o chi per esso delegato. Non si concedono né eccezioni, né spazi a titolo temporaneo o perpetuo.

La concessione di un'inumazione ha la scadenza di 20 anni.

Dove fosse già affossata una salma vi è la possibilità di depositare delle urne cinerarie senza limite di quantità previa riscossione della relativa tassa di concessione. Le urne dovranno essere depositate in contenitori appositi sotto la superficie del terreno. Per i requisiti vedi art. 32.

La scadenza della concessione viene in ogni modo calcolata dalla data della sepoltura della salma.

Vige l'obbligo dell'allestimento di un monumento funebre sopra la superficie del terreno entro 2 anni dall'allestimento della sottostruttura secondo indicazioni art. 19. Il Municipio ha la facoltà di provvedere all'esecuzione di spurghi di tombe esistenti qualora la progressione in sequenza lo richiede, valgono le disposizioni dell'art. 22 del presente regolamento.

**Campi per
sepulture di
bambini**

Art. 9

Le sepulture dei bambini hanno luogo nel settore apposito stabilito dal Municipio: sarà obbligo dell'affossatore verificare il luogo della sepultura con la Cancelleria comunale.

La concessione di un'inumazione nel campo per bambini, ha una scadenza di 30 anni non rinnovabile.

Nelle sepulture del campo bambini non è concessa la possibilità di depositare urne cinerarie.

**Loculi per urne
cinerarie singoli
o doppi**

Art. 10

In ogni loculo possono essere depositate un massimo di 2 urne cinerarie. Non sono ammessi resti funebri che non siano ceneri. Eventuali resti provenienti da spurghi dovranno essere precedentemente cremati e poi depositi nei loculi.

La concessione di un loculo ha una scadenza di 20 anni rinnovabile una volta sola per ulteriori 20 anni mediante il pagamento della tassa di rinnovo. La scadenza della concessione viene calcolata a partire dalla deposizione della prima urna cineraria.

La sequenza e relativa attribuzione è di competenza del Municipio o chi da esso delegato: non è permessa la scelta dell'ubicazione da parte degli eredi. La lastra frontale in pietra naturale viene fornita dal comune.

I costi per la sigillatura, dell'incisione o iscrizione delle epigrafi: nome, cognome, data di nascita e della morte sono a carico del concessionario. Eventuali altre epigrafi devono ottenere l'approvazione preventiva del Municipio.

E' pure ammessa la posa di fotoceramiche e vasi portafiori che dovranno rispettare le prescrizioni di applicazione impartite dalla Cancelleria comunale.

**Loculi per urne
cinerarie di
famiglia**

Art. 11

Nei loculi di famiglia possono essere depositati un massimo di 6 urne cinerarie. Non sono ammessi resti funebri che non siano ceneri. Eventuali resti provenienti da spurghi dovranno essere precedentemente cremati e poi depositi nei loculi.

La concessione del loculo ha una scadenza di 30 anni rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 mediante il pagamento della tassa di rinnovo. La scadenza della concessione viene calcolata a partire dalla deposizione della prima urna cineraria.

La sequenza e relativa attribuzione è di competenza del Municipio o chi da esso delegato: non è permessa la scelta dell'ubicazione da parte degli eredi. La lastra frontale in pietra naturale viene fornita dal comune.

I costi per la sigillatura, dell'incisione o iscrizione delle epigrafi: nome, cognome, data di nascita e della morte sono a carico del concessionario. Eventuali altre epigrafi devono ottenere l'approvazione preventiva del Municipio.

È pure ammessa la posa di fotoceramiche e vasi portafiori che dovranno rispettare le prescrizioni di applicazione impartite dalla Cancelleria comunale.

Campi per sepolture singole o doppie a tempo determinato	<p>Art. 12</p> <p>Questa tipologia di tombe non è più concessa. Quelle esistenti al momento dell'approvazione del presente regolamento hanno scadenza massima 60 anni. Dopo la scadenza il terreno torna di dominio del Municipio.</p>
Loculi ossari	<p>Art. 13</p> <p>I loculi ossari non sono concessi.</p> <p>Qualsiasi resto proveniente da esumazione dovrà essere cremato e depositato secondo l'attribuzione art. 7 del presente regolamento.</p>
Cappelle di famiglia	<p>Art. 14</p> <p>Le cappelle di famiglia non sono concesse.</p>
Tombe di famiglia con sottostruttura in cemento	<p>Art.15</p> <p>Le sepolture in questa tipologia di tombe hanno luogo in base all'attribuzione stabilita di comune accordo tra gli eredi ed il Municipio o chi per esso delegato. La concessione di un'inumazione ha una scadenza di 50 anni rinnovabile una volta sola per ulteriori 40 anni mediante il pagamento della tassa di rinnovo. La scadenza della concessione viene in ogni modo calcolata dalla data della sepoltura della prima salma o della posa della prima urna.</p> <p>Tutti i costi relativi alla tumulazione: opere da affossatore, smontaggio e allestimento monumenti funebri, incisioni epigrafi, ecc. sono di esclusiva competenza e totalmente a carico del concessionario. Il Municipio non assume alcun impegno per tombe di questa tipologia.</p> <p>Le tipologie di tombe di famiglia con sottostruttura sono due:</p> <p>a) <u>tomba singola</u>: è obbligatorio l'allestimento in sovrapposizione di una sottostruttura di beton che possa ospitare al massimo 4 salme oppure un numero imprecisato di urne cinerarie. E' data la facoltà di allestire la tomba di famiglia per sole urne cinerarie.</p> <p>Vige l'obbligo dell'allestimento di un monumento funebre sopra la superficie del terreno entro 2 anni dall'allestimento della sottostruttura secondo indicazioni art. 19.</p> <p>b) <u>tomba doppia</u>: è obbligatorio l'allestimento in sovrapposizione ed affiancata di una sottostruttura di beton che possa ospitare al massimo 8 salme oppure un numero imprecisato di urne cinerarie. E' data la facoltà di allestire la tomba di famiglia per sole urne cinerarie.</p> <p>Vige l'obbligo dell'allestimento di un monumento funebre sopra la superficie del terreno entro 2 anni dall'allestimento della sottostruttura secondo indicazioni art. 19.</p>

Ossario comunale

Art. 16

Nell'ossario comunale vengono depositati tutti i resti provenienti da esumazioni avvenute nel cimitero di Sementina salvo il caso in cui gli eredi non diano indicazioni diverse.

Vengono depositate anche ceneri di urne provenienti dal cinerario comunale giunti in scadenza o ceneri provenienti da cremazioni i cui eredi richiedono appositamente la deposizione. I costi relativi alla deposizione nell'ossario comunale sono assunti dal Municipio.

Applicazione

Art. 17

Le concessioni diventano definitive unicamente dopo il pagamento della tassa prevista. Le concessioni non sono trasferibili. In caso di richiesta di trasferibilità, occorre applicare la procedura di abbandono, vedi art. 45 ed iniziare una nuova procedura di richiesta di concessione.

Il Municipio avrà cura di salvaguardare l'estetica e l'ordine. Contro abusi e stonature esso ha il diritto e dovere di intervenire in ogni tempo e di esigere le dovute modifiche con costi a carico degli interessati.

Diritto di superficie

Art. 18

Con la concessione di una tomba si acquisisce unicamente un diritto di superficie e non un diritto di proprietà del terreno: il cimitero comunale è di appartenenza del comune di Sementina quindi non è possibile far valere alcun diritto di alienabilità o di sequestro o qualsiasi altro diritto.

Questa specificità si applica su tutti i monumenti funebri, loculi cinerari presenti nel cimitero di Sementina.

Capitolo III - Monumenti funebri e lapidi

Obbligo allestimento

Art. 19

Al concessionario di una sepoltura, o di una tomba di famiglia con sottostruttura è intimato l'obbligo di allestire un monumento funebre entro 2 anni dalla concessione.

In caso contrario il Municipio provvederà ad una sistemazione sommaria ed a inoltrare agli eredi le spese per l'allestimento.

Posa lapidi sui muri**Art. 20**

Sui muri del cimitero non possono venir posati o traslati monumenti, lapidi, lastre, ecc. Eccezioni a questo articolo possono avvenire unicamente previa autorizzazione municipale.

Dimensione monumenti funebri**Art. 21**

Per l'allestimento di croci o altri ricordi funebri, lapidi, monumenti in pietra naturale posti sulle fosse o sulle tombe di famiglia, occorre inoltrare alla Cancelleria comunale una richiesta ufficiale scritta. Dopo attenta analisi verrà rilasciata previa del pagamento della specifica tassa, la relativa autorizzazione. Le dimensioni dei monumenti funebri variano a dipendenza del campo nel quale si trovano. Le ditte terze che si occupano della posa degli stessi dovranno attenersi strettamente alle disposizioni indicate dal custode del cimitero o dalla Cancelleria comunale. In caso di errata posa è facoltà del Municipio, in qualsiasi momento, far rimuovere e mettere a norma i monumenti funebri posati erroneamente.

Capitolo IV - Le scadenze delle concessioni**Tombe in campo comune****Art. 22**

Trascorso il periodo di concessione (20 anni) il diritto di superficie cessa. A questo punto il terreno ritorna di dominio del Comune, quindi nella gestione del Municipio il quale potrà disporne come segue:

- a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove sepolture può lasciare la tomba inalterata a tempo indeterminato;
- b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese, alla rimozione e relativo allontanamento in discarica del monumento funebre in pietra naturale ed alla relativa riesumazione dei resti esistenti spurgando il campo cimiteriale.

Il Municipio, come da indicazioni art. 35, ha l'obbligo di contattare gli eredi indicando le intenzioni e permettere loro di:

- asportare il monumento funebre qualora ne fossero interessati;
- indicare la destinazione dei resti;
- depositare i resti nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione.

Importante: non viene concessa la possibilità di deporre le ceneri di resti esumati nei loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba fuori dal campo esumato, o in un loculo già esistente ed occupato da

un'altra urna o feretro. In ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.

Tombe campi bambini

Art. 23

Trascorso il periodo di concessione (30 anni) il diritto di superficie cessa. A questo punto il terreno ritorna di dominio del Comune quindi nella gestione del Municipio il quale potrà disporne come segue:

- a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove sepolture può lasciare la tomba inalterata tempo indeterminato;
- b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese, alla rimozione e relativo allontanamento in discarica del monumento funebre in pietra naturale ed alla relativa riesumazione dei resti esistenti spurgando il campo cimiteriale.

Il Municipio, come da indicazioni art. 35, ha l'obbligo di contattare gli eredi indicando le intenzioni e permettere loro di:

- asportare il monumento funebre qualora ne fossero interessati;
- indicare la destinazione dei resti;
- depositare i resti nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione.

Importante: non viene concessa la possibilità di deporre le ceneri di resti esumati nei loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba fuori dal campo esumato, o in un loculo già esistente ed occupato da un'altra urna o feretro. In ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.

Loculi cinerari singoli o doppi

Art. 24

Trascorso il periodo di concessione (20 anni) e, se esercitato, il periodo di concessione rinnovata (20 anni) il diritto di superficie cessa. A questo punto il loculo cinerario ritorna di dominio del Comune quindi nella gestione del Municipio il quale potrà disporne come segue:

- a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove deposizioni può lasciare il loculo inalterato tempo indeterminato;
- b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese, alla rimozione e relativo allontanamento in discarica della lastra frontale in pietra naturale, alla fornitura e posa di una nuova lastra frontale.

Il Municipio, come da indicazioni art. 35, ha l'obbligo di contattare gli eredi indicando le intenzioni e permettere loro di:

- ritirare segni commemorativi presenti sulla lastra frontale in pietra naturale quali fotoceramiche, vasetti in bronzo, ecc.;
- ritirare le ceneri e depositarle in altro loco rispettando le normative contemplate nel presente regolamento;

- depositare le ceneri nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione.

Importante: non viene concessa la possibilità di deporre le ceneri o resti provenienti da loculi giunti in scadenza in loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba esistente, o in un loculo già esistente ed occupato da un'altra urna o feretro in ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.

Loculi per urne cinerarie di famiglia

Art. 25

Trascorso il periodo di concessione (30 anni) e, se esercitato, il periodo di concessione rinnovata (20 anni) il diritto di superficie cessa. A questo punto il loculo cinerario ritorna di dominio del Comune quindi nella gestione del Municipio il quale potrà disporre come segue:

- a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove deposizioni può lasciare il loculo inalterato tempo indeterminato;
- b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese, alla rimozione e relativo allontanamento in discarica della lastra frontale in pietra naturale, alla fornitura e posa della nuova lastra frontale.

Il Municipio, come da indicazioni art. 35, ha l'obbligo di contattare gli eredi indicando le intenzioni e permettere loro di:

- ritirare segni commemorativi presenti sulla lastra frontale in pietra naturale quali fotoceramiche, vasetti in bronzo, ecc.;
- ritirare le ceneri e depositarle in altro loco rispettando le normative contemplate nel presente regolamento;
- depositare le ceneri nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione.

Importante: non viene concessa la possibilità di deporre ceneri o resti provenienti da loculi giunti in scadenza in loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba esistente, o in un loculo già esistente ed occupato da un'altra urna o feretro in ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.

Tombe per sepolture singole o doppie a tempo determinato

Art. 26

Non vengono più attribuite concessioni per tombe di questo tipo. Per le tombe esistenti al momento dell'approvazione del presente regolamento che hanno trascorso il periodo di concessione, il diritto di superficie cessa.

A questo punto il terreno ritorna di dominio del Comune quindi di gestione Municipale il quale potrà disporre come segue:

- a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove deposizioni può lasciare la tomba inalterata a tempo indeterminato;

- b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese alla rimozione e relativo allontanamento in discarica del monumento funebre in pietra naturale ed alla relativa riesumazione dei resti esistenti spurgando il campo cimiteriale.

Il Municipio, come da indicazioni art. 35, ha l'obbligo di contattare gli eredi indicando le intenzioni e permettere loro di:

- asportare il monumento funebre qualora ne fossero interessati
- indicare la destinazione dei resti
- depositare i resti nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione

Importante: non viene concessa la possibilità di deporre le ceneri di resti esumati nei loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba fuori dal campo esumato, o in un loculo già esistente ed occupato da un'altra urna o feretro in ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.

Loculi ossari

Art. 27

Nel caso vi fossero al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dei resti di ossa depositati, trascorso il periodo di concessione (20 anni) il diritto di superficie cessa. A questo punto il loculo ossario ritorna di dominio del Comune quindi nella gestione del Municipio il quale potrà disporre come segue:

- a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove deposizioni può lasciare il loculo inalterato tempo indeterminato;
- b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese, alla rimozione e relativo allontanamento in discarica della lastra frontale in pietra naturale, alla fornitura e posa di una nuova lastra frontale.

Il Municipio, come da indicazioni art. 35, ha l'obbligo di contattare gli eredi indicando le intenzioni e permettere loro di:

- ritirare segni commemorativi presenti sulla lastra frontale in pietra naturale quali fotoceramiche, vasetti in bronzo, ecc.;
- ritirare i resti e depositarle in altro loco rispettando le normative contemplate nel presente regolamento;
- depositare i resti nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione.

Importante: non viene concessa la possibilità di deporre i resti provenienti da loculi giunti in scadenza in loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba esistente, o in un loculo già esistente ed occupato da un'altra urna o feretro in ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.

**Tombe di
famiglia cono
sottostruttura in
cemento**

Art. 28

Trascorso il periodo di concessione (50 anni) e, se esercitato, il periodo di concessione rinnovata (40 anni), il diritto di superficie cessa. A questo punto il terreno ritorna di dominio del Comune quindi nella gestione del Municipio il quale potrà disporre come segue:

- a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove deposizioni può lasciare la tomba inalterata a tempo indeterminato;
- b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese alla rimozione e relativo allontanamento in discarica del monumento funebre in pietra naturale ed alla relativa riesumazione dei resti esistenti spurgando il campo cimiteriale.

Il Municipio, come da indicazioni art. 35, ha l'obbligo di contattare gli eredi indicando le intenzioni e permettere loro di:

- asportare il monumento funebre qualora ne fossero interessati;
- indicare la destinazione dei resti;
- depositare i resti nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione.

Importante: non viene concessa la possibilità di deporre le ceneri di resti esumati nei loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba fuori dal campo esumato, o in un loculo già esistente ed occupato da un'altra urna o feretro in ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.

**Ossario
comunale**

Art. 29

L'ossario comunale non ha scadenza. Qualora si presentasse la necessità di nuovi spazi, è facoltà del Municipio procedere ad eventuali cremazioni di resti presenti nell'ossario cremati in forma mista e non singolarmente. Le spese di tale operazione sono a carico del comune.

**Diritto ad
inumazione**

Art. 30

Nel Cimitero comunale sono accolte le salme, i resti, le ceneri, le ossa:

- a) di tutte le persone patrizie, attinenti o domiciliate nel territorio comunale;
- b) dei patrizi, dei domiciliati e degli attinenti, decessi fuori dalla giurisdizione comunale, ritenuto che vengono qui trasportate con il permesso e secondo le prescrizioni delle Autorità competenti;
- c) di tutte le persone non rientranti nelle categorie a) e b) elencate nel presente articolo previa autorizzazione del Municipio per il tramite di un'analisi eseguita di volta in volta (vedi art. 31).

Concessioni speciali

Art. 31

Qualora lo spazio lo consenta, è concesso al Municipio di esaudire domande di inumazioni per salme, ceneri e ossa di persone fuori dalle categorie citate all'art. 30 capoverso a) e b) mediante pagamento della relativa tassa prevista.

Struttura urne cinerarie e feretri per sepolture in terra

Art. 32

Le salme devono obbligatoriamente essere rinchiusi in un feretro di legno dolce di facile decomposizione, biologicamente degradabili e che non contenga sostanze cancerogene per il terreno. Non vengono accettati feretri con interni in zinco, metalli o feretri in stoffa. Al momento della sepoltura i feretri devono essere muniti di coperchio superiore in legno: non vengono fatte eccezioni a questa regola nemmeno se legate ad esigenze religiose. Nelle tombe di famiglia è obbligatorio l'interno bara in zinco saldato per la relativa conservazione di liquidi, fornito della relativa valvola di evacuazione dei gas provenienti dalla decomposizione.

Le urne cinerarie possono essere depositate direttamente nella terra unicamente se in materiale biodegradabile (legno, terra cotta). Per l'utilizzo di altri materiali (pietra naturale, bronzo, rame, zinco) sarà obbligatorio la posa all'interno di contenitori in cemento precompresso debitamente sigillati.

Tumulazione in fosse separate

Art. 33

Ogni feretro deve essere tumulato in fosse separate. È fatta eccezione per la madre e il neonato morti nel momento del parto, nel qual caso le salme possono anche essere composte nel medesimo feretro.

Avviso di spurgo

Art. 34

Il Municipio, esaudite tutte le condizioni di scadenza come elencato negli articoli sopraindicati procederà all'avviso di spurgo tramite:

- avviso per forma scritta raccomandata agli eredi quando gli stessi sono rintracciabili per il tramite dell'ufficio controllo abitanti;
- avviso di spurgo pubblicato all'albo comunale;
- avviso di spurgo pubblicato in cimitero;
- avviso di spurgo pubblicato sul Foglio Ufficiale Canton Ticino.

Trascorsi 30 giorni da tale pubblicazione il Municipio ha la facoltà di disporre liberamente degli spazi da spurgare. A partire dal 31esimo giorno, nessuna rivendicazione da parte degli eredi potrà più essere presa in considerazione.

Rinnovo concessioni

Art. 35

Trascorso il periodo di concessione, il concessionario sarà preavvisato per iscritto dal Municipio. Il concessionario dovrà comunicare le sue volontà per iscritto entro 90 giorni

Trascorso tale periodo il Municipio ha la facoltà di disporre liberamente della superficie giunta in scadenza. Le possibilità sono:

- a) rinnovo della concessione (dove possibile) previo il pagamento della relativa tassa;
- b) ritiro delle urne depositate nei loculi cinerari e deposizione in altro loco rispettando le normative contemplate nel presente regolamento;
- c) esumazione delle salme e urne depositate nei loculi farnedi e deposizione in altro loco rispettando le normative contemplate nel presente regolamento;
- d) esumazione delle salme e urne depositate nelle tombe di famiglia trentennali o con sottostruttura e deposizione in altro loco rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.

Non è concessa la possibilità di esumazione e relativa sepoltura in campo comune. La nuova inumazione potrà avvenire unicamente in una tomba di famiglia trentennale o con sottostruttura precedentemente allestita. E' sottinteso che le spese di asporto / esumazione dei resti sono completamente a carico dei concessionari. Sono assunti dal Municipio qualora vengano ottemperate le condizioni indicate negli art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

Capitolo V - L'utilizzazione del cimitero

Veto lavori

Art. 36

E' vietato lavorare lapidi, monumenti funebri o altro all'interno del cimitero. Fanno eccezione opere di restauro e di riferimento che per la loro natura non possono essere seguite altrove.

Alla vigilia della Festa di Ognissanti, è proibito nel cimitero qualsiasi lavoro che ecceda la solita pulizia ed ornamento delle tombe.

Disposizioni monumenti in pietra naturale

Art. 37

Le croci, le lapidi, i monumenti funebri dovranno essere posati in modo da non poter costituire pericoli per nessuno o provocare danni a terze persone. Sono vietati i cancelli, le croci ecc. a punte aguzze.

Ogni danno di qualsiasi specie che potesse derivare dalla costruzione, dalla posa o conformazione di monumenti, lapidi ecc. è a carico di chi lo cagiona, in ultima analisi del proprietario cui appartengono le opere. Il Comune non si assume responsabilità alcuna per danni provocati da terzi a lapidi o monumenti eretti nel cimitero.

Pulizia e manutenzione

Art. 38

Il cimitero va tenuto costantemente pulito in tutta la sua estensione. Materiali e detriti di ogni sorta dipendenti da lavori nel cimitero vanno man mano asportati dagli interessati, in modo che non si verifichi mai ingombro alcuno. Anche le adiacenze sono da mantenere pulite e decenti.

La regolare manutenzione di monumenti, lapidi, croci ecc. è a carico dei proprietari / concessionari. Quando tale manutenzione facesse difetto, il Municipio provvederà d'ufficio a spese dei proprietari.

Coltivazione fiori e arbusti

Art. 39

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori e arbusti sempreverdi purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi con il fusto o con il fogliame al di fuori del perimetro assegnato e di un'altezza massima di 1.00 m.

In caso contrario o quando queste coltivazioni fossero di impedimento alla viabilità nel cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati adotta gli opportuni provvedimenti. È vietata in ogni modo la piantagione di alberi d'alto fusto.

Accesso al cimitero

Art. 40

L'accesso al cimitero è libero. Di regola è vietato l'ingresso al cimitero ai fanciulli che non sono accompagnati da persone adulte. È assolutamente vietata l'introduzione di animali (in particolar modo dei cani) nel cimitero. Il Municipio ha la facoltà di ordinare la chiusura a chiave del cimitero e di fissare orari d'accesso. È proibito l'utilizzo di cicli e motocicli all'interno del cimitero. Sono ammessi solo veicoli funebri o adibiti all'esecuzione di lavori cimiteriali. L'accesso fuori dagli orari prescritti è consentito unicamente a personale operante nel settore funerario o cimiteriale previo accordo della Cancelleria comunale.

Servizio funerario

Art. 41

Il servizio funerario è lasciato alla competenza degli eredi del defunto o di chi per essi. Il Municipio provvede solo nei casi in cui il defunto non ha chi se ne interessi.

- Autorizzazione e permessi per sepolture ed esumazioni** **Art. 42**
- Nessuna salma potrà essere tumulata, dissepolta, esumata, asportata dal cimitero o dal Comune senza il consenso del Municipio.
- E' necessaria la presentazione dei relativi documenti mortuari presso la Cancelleria modo la presentazione del certificato medico di morte. La Cancelleria comunale, rispettivamente il Municipio, provvederanno quindi ad impartire le relative disposizioni in modo da permettere la cerimonia funebre.
- Deposizione di urne cinerarie** **Art. 43**
- Per depositare le urne cinerarie nei loculi cinerari o nelle tombe di famiglia è necessario il consenso del Municipio. La data e l'ora della deposizione dovranno essere comunicati alla Cancelleria comunale. Quando fattibile è prevista la presenza di un ufficiale del Comune. Questa presenza non è tuttavia obbligatoria.
- Esumazioni** **Art. 44**
- Qualsiasi esumazione in cimitero deve essere preventivamente approvata dal Municipio.
- Nessuna esumazione può avvenire prima dei trascorsi 20 anni dalla concessione. Eccezioni a questo articolo possono essere concesse dal Municipio previo ottenimento del permesso emanato dal Dipartimento della sanità e della socialità, e in presenza della garanzia di ottima esecuzione dei lavori di spurgo.
- Abbandoni** **Art. 45**
- Coloro che intendono ritirare salme, urne cinerarie o resti presenti in tombe con sepoltura, tombe di famiglia, la cui concessione non è ancora scaduta dovranno fare richiesta scritta al Municipio. L'abbandono della concessione comporta a carico degli eredi, la sistemazione dei terreni o la sostituzione a nuovo delle lastre cinerarie in pietra naturale. Agli eredi, il Municipio non riconosce alcun rimborso, né parziale né pro-rata della tassa precedentemente pagata.
- Segnaletica** **Art. 46**
- Non è prevista dal Municipio una segnaletica in loco per la disposizione delle tombe. Viene applicata la disposizione contenuta nei piani depositati presso la Cancelleria comunale. Eventuali richieste fuori dalle normali procedure sono da pianificare con il Municipio e la Cancelleria comunale.

Sorveglianza Art. 47

La sorveglianza del cimitero comunale è di competenza del Municipio. Essa può essere delegata a terzi. In ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti norme:

- l'esecuzione di opere di inumazione / esumazione in base alle disposizioni;
- la tenuta e l'aggiornamento dei registri inerenti i decessi e le inumazioni in cimitero;
- il rispetto delle norme contemplate nel presente regolamento.

Infrazioni Art. 48

Qualsiasi azione non conforme al presente regolamento costituisce infrazione al medesimo ed è punibile dal Municipio con una multa da fr. 50.00 a fr. 500.00 da raddoppiarsi in caso di recidiva. È inoltre riservata l'azione civile e quella penale.

Doveri dell'affossatore Art. 49

L'affossatore provvede alle inumazioni e alle esumazioni rispettando le norme indicate nel presente regolamento. L'attribuzione di un sedime per la sepoltura è compito dell'ufficio tecnico comunale. Le dimensioni delle fosse devono avvenire in base alle norme igieniche vigenti nel Cantone Ticino. Dimensioni minime: cm 200 x 90 x 1.60 di profondità.

E' permesso l'utilizzo parziale di mezzi meccanici per lo scavo delle fosse. E' facoltà dell'affossatore scegliere la procedura di sepoltura migliore al fine di garantire un ottimale svolgimento delle esequie.

Capitolo VI - Tasse e tariffe

Tasse Art. 50

Campo per sepolture di bambini sotto i 12 anni (30 anni senza rinnovo)

- esente tassa

Campo comune per sepolture di persone adulte (20 anni senza rinnovo)

sfr. 500.00 per art. 30 lett. a e b (domiciliati / attinenti/patrizi)

sfr. 1'000.00 per art. 30 lett. c (altri)

Sepoltura di urne sopra salma: campo comune

sfr.	350.00	per ogni urna deposta di cui art. 30 lett. a e b
sfr.	1'000.00	per art. 30 lett. c

Loculi per urne cinerarie (20 anni + 20 rinnovo)

sfr.	500.00	per prima urna di cui art. 30 lett. a e b + sfr. 350.00 per rinnovo
sfr.	350.00	per ogni successiva urna di cui art. 30 lett. a e b
sfr.	1'000.00	per art. 30 lett. c + sfr. 350.00 per rinnovo
sfr.	500.00	per ogni successiva urna di cui art. 30 lett. c

Loculi per urne cinerarie di famiglia (30 anni + 20 rinnovo)

sfr.	1'000.00	per prima urna di cui art. 30 lett. a e b + sfr. 350.00 per rinnovo
sfr.	350.00	per ogni successiva urna, di cui art. 30 lett. a e b
sfr.	2'000.00	per prima urna di cui art. 30 lett. c + sfr. 350.00 per rinnovo
sfr.	500.00	per ogni successiva urna di cui art. 30 lett. c

Tombe di famiglia con sottostruttura (50 anni + 40 rinnovo)

sfr.	4'000.00	per terreno singolo indipendentemente dai posti in sovrapposizione di cui art. 30 lett. a e b + sfr. 4'000.00 per rinnovo
sfr.	8'000.00	per art. 30 lett. c + sfr. 4'000.00 per rinnovo
sfr.	8'000.00	per terreno doppio indipendentemente dai posti in sovrapposizione di cui art. 30 lett. a e b + sfr. 4'000.00 per rinnovo
sfr.	13'000.00	per art. 30 lett. c + sfr. 4'000.00 per rinnovo

Tumulazioni di salme o urne esente tassa. Le spese di tumulazione sono a carico degli eredi.

Ossario comunale

Esente tassa.

Inumazione provvisoria di salme in loculo comunale

sfr.	10.00	al giorno	minimo sfr. 50.00
------	-------	-----------	-------------------

Piombatura delle salme

sfr.	50.00	orario normale apertura cancelli
sfr.	100.00	fuori orario
sfr.	200.00	fuori sede

Approvazione progetti e schizzi

sfr.	50.00	a progetto / richiesta
------	-------	------------------------

Capitolo VII - Disposizioni finali e penali**Applicazione e Art. 51
entrata in vigore**

Il presente regolamento viene applicato immediatamente dopo l'approvazione del Consiglio comunale di Sementina e relativa ratifica da parte dell'Autorità Cantonale. Esso sostituisce ed annulla il vecchio regolamento approvato il 12 agosto 1997.

Diatrube Art. 52

Per quanto non previsto dal presente regolamento è facoltà del Municipio di decidere i casi controversi e provvedere nel miglior modo per rispettare l'ordine ed il decoro del cimitero comunale. Contro le decisioni del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato del Canton Ticino. La base legale rimane l'applicazione del presente regolamento.

Deroghe Art. 53

In via del tutto eccezionale o in presenza di una situazione grave ed inconsueta, è data facoltà al Municipio, di concedere delle deroghe o delle eccezioni a tutti gli articoli contemplati nel presente regolamento.

Approvato dal Consiglio comunale il 19.12.2011

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 07.03.2012